

Bilanci & IFRS

- Si segnala che nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre scorso è stato pubblicato il decreto legge 29 novembre, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

Con il suddetto decreto il governo interviene con un pacchetto di misure volte ad alleviare gli effetti negativi generati dall'eccezionale situazione di crisi internazionale, prevedendo anche alcune disposizioni concernenti i bilanci delle imprese che non applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

In particolare, l'articolo 15 "Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili" dispone:

- nel comma 13, che "considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";
- nel comma 14, che "per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina altresì le modalità applicative degli istituti prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità di cui ai Capi III e IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo";
- nel comma 15, che "le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 13 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi".

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è quindi già applicabile.

È evidente l'importanza delle suddette misure con riferimento ai bilanci al 31 dicembre 2008 delle compagnie di assicurazione.